

Ufficio provinciale di Belluno

Belluno, 24 settembre 2012  
Prot. n° 6578

Spett.li  
**Ordini e Collegi Professionali**  
della Provincia di Belluno

LORO SEDI

**Oggetto:** Chiarimenti in merito all'obbligo di accatastamento di terreni adibiti a cave estrattive.

Per opportuna conoscenza, si riportano di seguito alcuni chiarimenti pervenuti dalla Direzione centrale Catasto e cartografia di questa Agenzia in merito al classamento di terreni nei quali viene esercitata attività estrattiva di escavazione di inerti, sabbia e ghiaia, regolarmente autorizzata.

Con riferimento alle cave, si rappresenta innanzitutto che ai sensi dell'art. 18 del Testo unico sulle leggi del catasto terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, sono *"escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria e le tonnare"*.

Tale previsione risulta conforme al dettato dell'art. 55, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte dirette - approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - che qualifica i redditi derivanti dallo sfruttamento delle "cave" fra quelli d'impresa.

Pertanto i beni in questione devono essere rappresentati negli atti del catasto terreni, come privi di reddito agrario e domenicale, alla partita speciale *"enti urbani"* e censiti cumulativamente con l'unità immobiliare a cui danno origine nel catasto edilizio urbano.

La cava andrà, quindi, censita come immobile a destinazione speciale (gruppo D) e, più precisamente, nella categoria *"D/1 - Opifici"*.

Si prega di voler dare la massima diffusione ai propri iscritti di quanto comunicato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
(Alberto Tracanella)

